

ALLEGATO A

Regolamento comunale sull'adesione volontaria dei cittadini ad un sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico

art. 1 Finalità

1. La pratica del compostaggio domestico rappresenta un sistema di utilità pubblica per ridurre la produzione dei rifiuti e le emissioni inquinanti legate alle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto umido, nonché diminuire le spese totali di gestione dei rifiuti. Coinvolgendo tutta la cittadinanza per collaborare attivamente alla promozione e sviluppo dell'iniziativa: adottando in prima persona la pratica del compostaggio domestico qualora ricorrano le condizioni idonee all'impianto, in nessun caso ostacolandone la diffusione.

2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Roccastrada e i cittadini che scelgono volontariamente di utilizzare un sistema di compostaggio domestico per smaltire in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti.

3. L'adozione di tale pratica, a fronte di precisi impegni e doveri da parte dei cittadini, dà diritto ad uno sconto sulla TARSU/TIA.

4. Le incentivazioni promosse dal comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio, sono espressamente rivolte a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti destinati al sistema pubblico di gestione.

art. 2 Definizioni

1. ai fini del presente atto si intende per:

- a) Compostore o composter domestico: apposito contenitore atto alla decomposizione aerobica dei rifiuti organici e alla produzione di compost. Può essere realizzato in materiale plastico (modelli acquistati) o in legno o altri materiali (se autocostruito). La capienza varia indicativamente da un minimo di 200 a 1000 Litri. Al fine di favorire l'entrata di aria (indispensabile al corretto svolgimento del processo di decomposizione), i vari modelli presentano fessure sulle pareti esterne e, in alcuni casi, un cono interno traforato per l'aerazione;
- b) Decomposizione aerobica: processo di disgregazione della sostanza organica in presenza di aria (ricca di ossigeno);
- c) Compost: terriccio o humus derivante dal processo di compostaggio domestico, in tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori;
- d) TARSU/TIA: Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa di Igiene Ambientale;
- e) Frazione organica dei rifiuti: tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdure, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino come stecchi, foglie, erba, etc

art. 3 Adesione

1. Il requisito necessario per poter adottare un sistema di compostaggio domestico è avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni con caratteristiche tali da evitare possibili disagi al proprietario e al vicinato

2. Posto l'obbligo di possedere il requisito di cui al comma 1, possono avanzare domanda di adesione al sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico (come da allegati A1, A2) ed usufruire dello sconto sulla TARSU/TIA, tutti i cittadini del territorio comunale che siano iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU/TIA o, cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione nell'Anagrafe Tributaria e che:

- a) al momento dell'inoltro della domanda possiedono già un sistema di compostaggio domestico funzionante (autocostruito o acquistato) posizionato sul territorio comunale che utilizzano regolarmente per lo smaltimento dei propri rifiuti organici domestici, oppure
- b) intendono dare inizio ad un'attività di compostaggio domestico sul territorio comunale usufruendo dell'attrezzatura di proprietà comunale ceduta in comodato gratuito, secondo quanto stabilito dall'art. 4.

3. Costituiscono doveri formali per l'adesione all'iniziativa e la fruizione dello sconto sulla TARSU/TIA, il rispetto del presente Regolamento ed in particolar modo il rispetto delle indicazioni tecniche (in particolare dell'Allegato B) e delle disposizioni che dovessero essere impartite successivamente onde evitare possibili disagi al vicinato. In ogni caso, la richiesta di adesione volontaria all'iniziativa solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

art. 4 Assegnazione dei compostori in comodato gratuito

1. Il comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare annualmente una fornitura di compostori domestici e relativi accessori da assegnare in comodato gratuito, dietro sottoscrizione di contratto di cessione come da allegato C.

2. A tal scopo potrà essere indetto apposito bando pubblico a cui potranno partecipare, nei tempi prescritti, tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, purché residenti;

3. Ai fini dell'ottenimento in comodato gratuito dell'attrezzatura di proprietà comunale il richiedente dovrà dichiarare espressamente:

- a) di possedere i requisiti richiamati al comma precedente, e di rispettare le indicazioni tecniche dettate dal presente Regolamento,
- b) il numero dei componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio,
- c) il luogo ove intenda utilizzare l'attrezzatura e la disponibilità di superficie utile. In caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione dovranno essere dichiarati anche l'uso del terreno, la superficie, la distanza in linea d'area dalla propria abitazione e la frequenza di visita del luogo;
- d) di accettare incondizionatamente le condizioni poste dall'amministrazione comunale.

4. Fermo restando l'indispensabilità di una valutazione positiva sull'adeguatezza del luogo prescelto, costituiscono preferenze ai fini dell'assegnazione gratuita dei compostori disponibili:

- a) il maggior numero di componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio,
- b) la minor distanza dall'abitazione e/o maggior frequenza di visita del luogo, in caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione.

5. Preventivamente alla consegna dei compostori in comodato gratuito, sarà cura del Comune organizzare un incontro pubblico con personale tecnico che illustrerà le corrette modalità di utilizzo. La partecipazione all'incontro è obbligatoria per chi abbia richiesto l'attrezzatura in comodato gratuito, pena la perdita di tale opportunità.

6. Per ogni unità familiare può essere assegnato un solo compostore. In caso di disponibilità di attrezzatura al termine del periodo utile per l'assegnazione, indicato dal bando, il comune potrà derogare a tale principio in caso di esigenze comprovate e comunque strettamente rispondenti alle finalità di cui all'art 1, comma 3.

7. Al fine di perseguire i principi di economicità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune potrà avvalersi della possibilità di suggerire utilizzi in condivisione dell'attrezzatura da concedere in comodato gratuito o di chiedere la consegna dell'attrezzatura non sfruttata in modo ottimale per essere assegnata a nuovo comodatario. Tale eventualità potrà verificarsi nei casi in cui sia prevedibile al momento dell'assegnazione o sia stato segnalato dal tecnico incaricato delle normali attività di controllo e monitoraggio, uno sfruttamento non ottimale dell'attrezzatura, unitariamente alla possibilità di poter utilizzare in alternativa un composte in condivisione, o altro sistema idoneo ed equivalente di smaltimento della frazione organica. In questo caso, poiché le variazioni sugli strumenti e sulle modalità del compostaggio sono di iniziativa comunale, la restituzione dell'attrezzatura da parte del comodatario non fa decadere il diritto allo sconto sulla TARSU/TIA.

art. 5 Diritti e Doveri dei partecipanti ai fini dell'ottenimento dello sconto sulla TARSU/TIA

1. I richiedenti si impegnano a smaltire, in autonomia, l'intera frazione organica dei propri rifiuti domestici e scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito agli appositi cassonetti marroni espressamente adibiti alla raccolta dell'organico (nelle aree coperte da tale servizio) o presso la Stazione Ecologica, qualora esista o smaltiti ricorrendo al servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti istituito dal gestore del servizio pubblico di igiene urbana¹. In ogni caso, per nessun motivo tale rifiuto dovrà essere conferito nei cassonetti della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

2. I partecipanti all'iniziativa si impegnano ad offrire la propria disponibilità e collaborazione per attività inerenti la rendicontazione dell'iniziativa prestandosi alla compilazione di moduli, questionari e quant'altro sia ritenuto necessario ai fini della verifica dell'efficacia dell'azione. Le informazioni e i dati raccolti saranno utilizzati unicamente a fini statistici.

3. I cittadini che ottengono in comodato gratuito l'uso di un compostore di proprietà comunale ne diventano custodi e si impegnano ad attivare l'impianto di compostaggio

¹ Riferimento telefonico CoSeCa: 0566-919946

entro 15 giorni dal ritiro. Il ritiro e la sistemazione dell'attrezzatura sono a carico del richiedente.

4. Il richiedente si impegna altresì a rispettare rigorosamente le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, come specificato nella documentazione tecnica di cui all'allegato B o impartite successivamente dal Comune, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici, utilizzando in loco il materiale prodotto.

5. La richiesta di adesione e relativa autocertificazione come da allegati A1, A2, previa verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti, dà diritto ad uno sconto annuale rinnovabile sulla TARSU/TIA relativa all'immobile eletto quale residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc. La riduzione tariffaria verrà applicata dall'Ufficio Tributi nell'anno successivo a quello in cui la pratica del compostaggio è stata attivata (secondo quanto dichiarato nella richiesta) e previa comunicazione da parte dell'Ufficio Ambiente (da realizzarsi entro il mese di febbraio) della effettiva e corretta attivazione del compostaggio.

6. Affinché il diritto alla riduzione della tassa possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto del presente atto, consentendo, ove ritenuto necessario, anche all'ispezione del cestello utilizzato per la raccolta casalinga dei rifiuti organici e del sacco utilizzato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, ciò al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica.

7. Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito dei compostori di proprietà comunale sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della loro manutenzione e ottimale conservazione, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi ai consigli/prescrizioni dell'addetto ai controlli/monitoraggio. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta il ritiro del compostore (che dovrà essere riconsegnato integro e pulito in tutte le sue parti, compresi eventuali accessori), l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA. Salvo l'eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale. Al fine di annullare lo sconto TARSU/TIA l'Ufficio Ambiente dovrà dare puntuale comunicazioni all'Ufficio Tributi relative alla consegna / ritiro dei compostori. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia, sarà inoltre imposta una penale di € 80 quale parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

8. L'accertamento di mancato utilizzo o uso difforme dagli accordi, come da presente regolamento, per gli aderenti al progetto che possiedano un compostore di proprietà, comporta parimenti l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

9. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'ufficio Ambiente dovrà comunicare all'Ufficio Tributi l'esito delle verifiche effettuate sulla corretta gestione del compostore al fine di confermare e/o revocare la riduzione della TARSU/TIA.

art. 6 Sconto sulla TARSU/TIA

1. L'entità dello sconto è decisa autonomamente dall'Amministrazione Comunale con riferimento a ciascun anno solare nell'ambito delle tariffe TARSU/TIA.

2. Per l'anno 2010 la riduzione della TARSU è pari al 20% .

3. Ogni richiesta di applicazione dello sconto è di norma valida per una sola unità immobiliare ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare, purché contigue. Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o dall'amministratore condominiale in loro rappresentanza.

4. Nel caso in cui il sistema di compostaggio sia a servizio di più famiglie la volumetria utile dello stesso dovrà essere adeguatamente configurata alle esigenze.

5. Lo sconto relativo all'adesione ad un sistema di compostaggio domestico è cumulabile con altri sconti concessi sulla TARSU/TIA purché la somma delle riduzioni non superi il 25% del totale.

art. 7 Rinuncia all'adesione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al Comune entro e non oltre i 15 giorni successivi dall'interruzione dell'utilizzo.

2. La cessazione comporta la perdita dello sconto sulla TARSU/TIA, nonché, per i comodatari, l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti. In ogni caso il bene dovrà essere restituito integro in tutte le sue parti e ben pulito. In caso di rottura per imperizia di una o più parti, compresi gli accessori, sarà applicata la sanzione di cui all'art 5, comma 7.

art. 8 Visite ispettive

1. Presupposto per l'applicazione della riduzione sulla tassa rifiuti è il ricorso abitudinario, continuativo e non occasionale al compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalle attività domestiche e di manutenzione del verde. Il luogo eletto per l'impianto dell'attività di compostaggio dovrà perciò essere ben definito e disponibile a verifiche periodiche.

2. Gli accertamenti, controlli e verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno, indipendentemente e senza obbligo di preavviso alcuno. In caso di fondi chiusi potrà essere possibile concordare orari e modalità. Nell'ipotesi di impossibilità di poter verificare il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio per inaccessibilità del luogo, per irreperibilità o indisponibilità dell'utente, l'esito del sopralluogo sarà considerato negativo.

3. Le verifiche potranno essere effettuate da personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento.

4. Nel caso in cui l'utenza oggetto di verifica non risulti presente al momento del controllo e sia ritenuto opportuno da parte dell'operatore riferire sull'esito dello stesso (in particolare in caso di giudizio negativo), sarà cura del personale addetto avvertire l'utente rilasciando apposito messaggio scritto su carta intestata del comune e eventualmente ricorrendo a comunicazione telefonica. Atto scritto del Comune verrà notificato in caso di necessità e coerentemente con quanto stabilito all'art. 5 del presente Regolamento.

art. 9 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Allegato A1, richiesta composte per uso domestico

Al sindaco del comune di
Roccastrada
Governo del territorio, Sviluppo
Sostenibile

Il sottoscritto

_____ nato a _____ il _____ C.F.

_____ Residente in _____ frazione

_____ via _____ n° _____

Telefono _____ cell. _____

CHIEDE

l'assegnazione in comodato gratuito di n 1 compostore per uso domestico.

A tal scopo dichiara:

- Di aver preso visione del Regolamento comunale ed in particolare:
 - di avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni e con caratteristiche tali da poter praticare il compostaggio domestico senza creare disagi al vicinato secondo quanto indicato al punto 3 dell'All. B al Regolamento o, in alternativa, di avere il consenso formale dei vicini a poter praticare il compostaggio;
 - di essere residente nel comune di Roccastrada,
- Che il proprio nucleo familiare è composto da n° _____ persone;
- Che utilizzerà il compostore:
 - Presso la propria abitazione dotata di:
 - giardino in proprio di mq _____
 - giardino condominiale di mq _____ (in questo caso indicare se lo utilizzeranno anche altri condomini)

_____ Oppure,

- Che utilizzerà il compostore presso:

- Appezamento di terreno/orto sito in

_____, con superficie

- Che la distanza di tale sito dalla propria abitazione è km

- Che si reca in tale luogo con frequenza di numero _____ volte a settimana
(presenza di animali domestici: SI NO,
specificare _____);

Di essere a conoscenza del fatto che, per usufruire delle agevolazioni sulla TARSU/TIA (Tassa sui rifiuti solidi urbani), il compostore dovrà essere reso disponibile ad eventuali sopralluoghi da parte di addetto operatore comunale secondo quanto riportato all'art. 8 del Regolamento, che ne verificherà il corretto utilizzo. Saranno inoltre possibili ulteriori verifiche come previsto dall'art. 5, comma 6. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta il ritiro del compostore (che dovrà essere riconsegnato integro e pulito in tutte le sue parti, compresi eventuali accessori), l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia, sarà inoltre imposta una penale di € 80 quale parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Data _____

Firma

Allegato A2, richiesta dello sconto TARSU per chi utilizza un composte proprio od in
condivisione

Al sindaco del comune di
Roccastrada
Governo del territorio, Sviluppo
Sostenibile

Io sottoscritto

_____ nato a _____ il _____ C.F.

_____ Residente in _____ frazione

_____ via _____ n° _____

Telefono _____ cell. _____

CHIEDO

Di poter usufruire dell'agevolazione sulla TARSU prevista dal Regolamento comunale per chi attua l'autosmaltimento dei propri rifiuti organici tramite compostaggio domestico.

A tal scopo dichiaro:

- Di aver preso visione del Regolamento comunale e di accettarne tutte le clausole;
- di praticare il compostaggio domestico per mezzo di compostore di mia proprietà
 - (auto costruito, acquistato)
 - in (materiale) _____ di Litri _____ di capacità,
 - che utilizzo dal (data) _____,
 - il composte si trova:
 - o presso la mia abitazione dotata di giardino in proprio di mq _____,
 - giardino condominiale di mq _____(in questo caso

indicare se lo utilizzeranno anche altri condomini)

o presso appezzamento di terreno/orto sito in

_____ con superficie _____ distanza dalla mia abitazione: km

_____ Mi reco in tale luogo con frequenza di numero

_____ volte a settimana;

oppure

di condividere con la famiglia del sig.

_____ l'utilizzo del composter a cui è
stato affidato in comodato gratuito dal comune. Il composter si trova:

_____;

Che il mio nucleo familiare è composto da n° _____ persone;

Di essere a conoscenza del fatto che, per usufruire delle agevolazioni sulla TARSU/TIA (Tassa sui rifiuti solidi urbani), il compostore dovrà essere reso disponibile ad eventuali sopralluoghi da parte di addetto operatore comunale secondo quanto riportato all'art. 8 del Regolamento, che ne verificherà il corretto utilizzo. Saranno inoltre possibili ulteriori verifiche come previsto dall'art. 5, comma 6. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

Data _____

Firma

Allegato B, indicazioni tecniche sul compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è una pratica che permette la biodegradazione aerobica degli scarti organici domestici ed i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde di giardini ed orti. Il processo, se condotto nella maniera corretta, risulta efficace e sicuro, esente da problematiche igienico sanitarie. Il prodotto risultante è terriccio utilizzabile per piante in vaso e per ammendare il terreno agricolo.
2. Poiché il processo è di tipo aerobico, ossia necessita di ossigeno, il compostaggio deve essere praticato per mezzo di struttura che permetta l'aerazione del materiale che deve essere degradato. Nelle aree abitate è ammissibile unicamente l'utilizzo di strutture chiuse con copertura mobile: compostori prefabbricati o auto costruiti (in tal caso fori e finestre di aerazione dovranno comunque impedire l'ingresso e la proliferazione di animali indesiderati). Esclusivamente in campagna può essere ammesso l'utilizzo di cumuli.
3. Il luogo eletto per installare il sistema di compostaggio, nonché la conduzione dello stesso, dovranno evitare ogni forma di disagio al vicinato. A tal proposito, onde prevenire possibili disturbi da odori e presenza di insetti, si raccomanda di posizionare il composte almeno 2 m dal confine con il vicinato (salvo presenza di barriere architettoniche o naturali atte a schermare possibili effetti, come ad esempio muri, siepi, etc) e garantire una distanza minima da porte e finestre pari ad almeno 4 metri. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le indicazioni sopra menzionate sarà cura dell'utente avvertire, spiegare, assicurare e ottenere formalmente l'assenso da parte del vicinato interessato.
4. L'impianto di compostaggio va posizionato sul terreno nudo, in luogo preferibilmente all'ombra di siepi o alberi a foglia caduca, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta d'estate e beneficiare del calore del sole d'inverno.
5. Il materiale compostabile è costituito da: scarti alimentari crudi o cotti di natura vegetale (scarti di verdura e frutta, residui di pasta, fondi di caffè, bustine del tè e tisane), scarti alimentari crudi o cotti di natura animale (carne, pesce, ossa, lische, gusci d'uovo), rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di vasi da fiori (terriccio, piante secche), giardino e orto (erba, stecchi e legnetti, foglie secche, segatura e trucioli, potature, etc). Per evitare la formazione di marciumi e cattivi odori è bene non esagerare con i residui di origine animale ed in generale scarti molto umidi (carne, pesce e pasta). Con moderazione possono essere inseriti anche scarti di natura cellulosica, quali tovagliolini in carta, pezzetti di carta e cartone. I residui vegetali di piante sempreverdi (magnolia, olivo, leccio, alloro, aghifoglie come pini ed abeti, etc) biodegradano con lentezza, quindi gli apporti di tali materiali devono essere limitati.
6. Nel sistema di compostaggio non devono essere inseriti rifiuti non biodegradabili quali materiali plastici e metallici, vetro, rifiuti pericolosi. Parimenti non devono essere introdotti residui organici trattati con sostanze nocive, come legno verniciato, residui di piante trattate con antiparassitari, etc. È inoltre sconsigliato per motivi igienici smaltire lettiere ed escrementi di animali domestici.
7. La frequenza di conferimento dovrebbe essere più alta possibile, comunque mai più bassa di 1 volta a settimana (salvo periodi di assenza). Il livello di riempimento del composte dovrebbe raggiungere almeno i 2/3 della capacità per poi stabilizzarsi. Livelli inferiori possono pregiudicare il corretto svolgimento del processo.

8. Il materiale nel composter va ben distribuito ma mai compattato. La superficie dovrebbe essere quanto più possibile piana ed il materiale ben aderente alle pareti.
9. Onde favorire la velocità del processo, evitare marciumi e apportare il corretto quantitativo di ossigeno, il materiale va selezionato, miscelato e rivoltato. Di norma il rapporto tra scarti freschi ed umidi (scarti domestici di frutta e verdura, scarti vegetali verdi, etc) e quelli secchi (legnetti, paglia, foglie ed erba secche, trucioli e segatura, gusci di frutta secca, etc) è 2 ad 1 in peso. Si consiglia, per comodità, di procedere all'introduzione del materiale nel composter per strati: uno strato di scarti freschi e ricchi di umidità di 5-15 cm ed uno di scarti secchi di 2-10 cm, favorendo ogni tanto l'introduzione di uno strato di legnetti in grado di mantenere una struttura aerata. Sminuzzare il materiale accelera il processo e favorisce la distribuzione omogenea all'interno del composter, tuttavia per il motivo sopra esposto è consigliabile lasciare almeno alcuni stecchi e legnetti di dimensioni non inferiori ai 10-15 cm.
10. Poiché può risultare difficoltoso reperire materiale secco in alcuni periodi dell'anno si consiglia di mettere da parte una scorta di foglie secche, stecchi e rametti.
11. È buona norma monitorare, di tanto in tanto, la buona riuscita del processo, verificando le condizioni del materiale sul fondo. In caso di decomposizione parziale dopo lunghi periodi (10 mesi o superiore), per riattivare ed accelerare il processo, ma anche per limitare l'eventuale proliferazione di moscerini, rimescolare il materiale togliendolo dal fondo e reinserendolo in superficie. La stessa pratica, unita ad un incremento dell'apporto di materiale secco e strutturante, risulta utile nell'eventualità di eccessiva umidità rinvenibile sul fondo del composter. Per favorire l'aerazione e la dispersione del vapore acqueo socchiudere il coperchio ed eventualmente aprire il composter.

Allegato C, Contratto di cessione in comodato gratuito dell'attrezzatura per il compostaggio domestico

L'anno _____, mese _____, giorno _____, in Roccastrada, presso il luogo _____, con la presente scrittura privata da valere e tenere ad ogni effetto di legge,

tra

il funzionario comunale _____ nato il _____ a _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del predetto comune, con sede in _____, P.I. _____, a ciò autorizzato, di seguito denominato parte comodante,

e il sig. _____, nato il _____ a _____, residente _____ in _____

_____,'
il/la quale interviene in nome e per conto proprio, di seguito denominato/a parte comodataria,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La parte comodante dichiara di concedere, come in effetti concede, a titolo di comodato gratuito, al/alla sig. _____ che a tale titolo riceve la seguente attrezzatura:

n. 1 compostore modello _____

n 1 cestello modello _____

al fine e per l'uso di compostare gli scarti organici prodotti in ambito domestico/aziendale

Art. 2

Il presente contratto di comodato gratuito avrà inizio in data odierna e potrà essere tacitamente prorogato di anno in anno. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con preavviso di 15 giorni, da comunicare con lettera notificata a termine di legge.

Art. 3

La parte comodataria si obbliga a custodire e conservare il bene oggetto del comodato con diligenza e cura, nonché a servirsi dello stesso esclusivamente per l'uso determinato all'art. 1 del presente contratto e secondo le norme del Regolamento comunale vigente.

La parte comodataria si impegna a rendere il bene oggetto del comodato disponibile per verifiche di corretto utilizzo ed a riconsegnare l'attrezzatura in buono stato di conservazione e pulita e pronta a nuovo uso alla parte comodante in caso di esito negativo della verifica stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 5, commi 7 o nei casi di cui all'art 4, comma 7 e art. 7 del Regolamento comunale sul compostaggio domestico.

Il Responsabile del procedimento

Il cittadino/a Sig.
